Sportello Unico Attività Produttive Associato Comuni di Casarza Ligure-Moneglia-Castiglione Chiavarese

Prot SUAP n°
del

Oggetto: Modifica sostanziale autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013,rilasciata alla Ditta "Cava Acquafredda s.r.l.",per l'insediamento produttivo sito in Comune di Castiglione Chiavarese "Località Masso", relativamente ai titoli abilitativi.- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.-

VISTA l'istanza di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di modifica sostanziale pervenuta al Comune di Casarza Ligure in data 30/01/2020 e successivamente integrata in data 07/04/2020 con documentazione richiesta ,presentata da Franco Paolo,nato a Loano (SV) il 21/10/1976,in qualità di Legale Rappresentante della Società "Cava Acquafredda srl",avente sede legale in Sestri Levante (Ge) via Aurelia 55/3, trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 10.02.2020 ;

VISTA l'autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Genova, protocollo generale n. **2045 -2017,** rilasciata alla "Cava Acquafredda s.r.l. "(attività di estrazione e di successiva frantumazione del materiale cavato per la produzione di inerti destinati al settore dei lavori edili e stradali) ai sensi del D.P.R. 59/2013,

VISTA la legge n. 241/90 smi;

VISTO l'art.107 del Testo Unico "Leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 smi;

VISTO l'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165 /2001 smi;

VISTO il D.P.R. 7.9.2010 n.160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*";

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e ed imprese e cittadini;

VISTA Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9.2.2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.4.2012 n.35*;

Considerato che il DPR 160/2010 individua una risposta unica conclusiva del procedimento di cui all'oggetto;

RITENUTO pertanto che si possa procedere ai sensi del citato D.P. R. all'emissione e notifica del presente atto quale comunicazione conclusiva del procedimento indicato nella documentazione allegata ;

DISPONE

1) Di trasmettere alla Società denominata "Cavacquafredda srl **(** attività di estrazione e di successiva frantumazione del materiale cavato per la produzione di inerti destinati al settore dei lavori edili e stradali) **),** con sede legale in Sestri Levante (Ge) via Aurelia 55/3 - sede operativa di Castiglione Chiavarese (Ge) – Località Acquafredda, il provvedimento conclusivo inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR N.59 del 13/03/2013, di cui all'atto n.2136/2019 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente, Ambiti Naturale e Trasporti servizio energia, aria e rumore, parte integrante del presente provvedimento, rilasciato per la sede operativa sita in Castiglione Chiavarese Località Acquafredda snc-.

2) Di richiamare l'Impresa Cava Acquafredda srl, alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni e obblighi contenuti nell'allegato atto .

3) Di inviare contestualmente il presente provvedimento agli Enti sottoindicati ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

   - **Città Metropolitana di Genova**
   - **ASL 04 Chiavarese – Dip. di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica**
   - **ARPAL –Dip. di Genova**
   - **Regione Liguria – Demanio Marittimo ed attività estrattive**

Il responsabile

Sportello Unico delle Attività Produttive Associato

-Maurizio Rimanti-



Proposta n. 841 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 722/2020

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, RILASCIATA CON ATTO N. 2045 DEL 28.09.2017 ALLA DITTA CAVA ACQUAFREDDA S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE FRAZIONE MASSO, RELATIVAMENTE AI TITOLI ABILITATIVI : - "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 SS.MM.II." .

In data 14/04/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visti il D.L. 17.03.2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19), art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

relativamente al comparto scarichi in corpo idrico superficiale

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visto il Decreto n. 182 del 10.02.2015 rilasciato dalla Regione Liguria Dipartimento Sviluppo Economico Attività Estrattive, avente per oggetto "Autorizzazione variante programma coltivazione cava di diabase denominata Acquafredda in Comune di Castiglione Chiavarese, a favore della ditta Cava Acquafredda S.r.l.";

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2045 del 28.08.19 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Cava Acquafredda S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Castiglione Chiavarese, Frazione Masso, relativamente ai seguenti titoli abilitivi: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nulla osta acustico;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Atto n. 2045/2017 trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Casarza Ligure in data 10.02.2020 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 10.02.2020 con prot. n. 6486 presentata dalla ditta Cava Acquafredda S.r.l. (Sede Legale Sestri Levante – Via Aurelia 55 – P. IVA 01140110998) con insediamento produttivo sito in Comune di Castiglione Chiavarese – Frazione Masso;

Considerato che l'istanza è motivata dalla necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali;

Viste le integrazioni tecniche inviate dalla ditta Cava Acquafredda S.r.l. ed assunte al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova n. 13157 del 17.03.2020.

Vista la nota prot. n. 18961 del 06.04.2020, assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Genova con n. 15375 del 06.04.2020 con la quale la A.S.L. 4 Chiavarese Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16 agosto 1995 n. 43, all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta Cava Acquafredda;

Vista la relazione istruttoria redatta in data 07.04.2020 dai tecnici della Direzione Ambiente, Servizio Tutela Ambientale, Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche dalla quale emerge quanto segue:

Attività

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

L'attività della ditta Cava Acquafredda S.r.l. consiste nella coltivazione della cava di estrazione e di successiva frantumazione del materiale cavato per la produzione di inerti destinati al settore dei lavori edili e stradali .

Il ciclo produttivo si sviluppa innanzitutto attraverso le preliminari operazioni di coltivazione del sito, mediante le procedure di frantumazione della roccia.

Successivamente il materiale cavato viene inviato agli impianti di produzione degli inerti da commercializzare, installati su due piazzali posti a quote differenti. Sul piazzale superiore è collocato l'impianto di frantumazione primario, mentre sul piazzale inferiore è presente l'impianto di frantumazione secondario.

Ciclo produttivo

1) Lavaggio del materiale estratto dalla cava mediante impianto sfangatrice.

2) Impianto di frantumazione primario operante ad umido mediante acqua nebulizzata, spruzzatori in pressione e/o acqua impiegata in controcorrente. Tale impianto è collocato sul piazzale superiore dell'insediamento.

3) Impianto di frantumazione secondario operante a secco.

4) Mulino a barre. Annesso all'impianto primario, ma completamente indipendente da questo, utilizzato per la produzione di sabbia lavata. L'impianto, funzionante ad umido, è costituito da tramoggia di alimentazione, nastri alimentatore e mulino a barre.

5) Vibrovaglio, funzionante ad umido per la selezione della sabbia prodotta.

Tutta l'acqua impiegata nel ciclo produttivo viene integralmente riciclata nello stesso; pertanto, in condizioni normali di esercizio, non si origina nessun tipo di scarico idrico industriale.

L'acqua persa per evaporazione o negli inerti che escono dal ciclo produttivo con elevata umidità, viene generalmente reintegrata con il riciclo delle stesse acque di processo o, quando necessario, mediante prelievo da pozzo. In via del tutto eccezionale, durante interventi di manutenzione o in situazioni di piogge persistenti ed intense, potrebbe essere necessario scaricare parte delle acque di processo in corpo idrico superficiale (Rio Carmo).

Per tale scarico (S1) la ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Negli impianti di produzione ad umido, verranno inoltre riciclate le acque meteoriche di dilavamento che interessano le superfici (4000 m^2) del piazzale inferiore dove insistono gli impianti di produzione a secco, i cumuli di prodotti finiti, le piste di transito e manovra dei mezzi e l'impianto lava-ruote.

Ciclo delle acque

L'acqua necessaria per l'intero ciclo produttivo viene prelevata da pozzo o, prevalentemente, recuperata dal riciclo delle acque di processo e dalla raccolta delle acque meteoriche che dilavano le aree del piazzale inferiore.

L'impianto di produzione degli inerti nel suo complesso comporta un consumo di acqua pari a circa 20 m^3/h.

Il ciclo di utilizzo delle acque può essere schematizzato come segue:

- serbatoio di accumulo delle acque impiegate nel processo di lavaggio inerti provenienti direttamente dalla cava (sfangatrice) avente una capacità pari a 80 m^3. Al serbatoio vengono inviate le acque prelevate da pozzo, se necessarie, e le acque meteoriche di dilavamento che interessano le superfici del piazzale inferiore (4000 m^2 circa);
- lavaggio inerti mediante sfangatrice;- le acque in uscita dalla sfangatrice vengono inviate ad un impianto di chiariflocculazione costituito da un decantatore verticale (80 m^3) a fondo conico dove, mediante dosaggio automatico di idoneo flocculante, si favorisce la separazione delle sostanze solide in

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

sospensione e conseguente ottenimento di acqua chiarificata. L'impianto di depurazione presenta una potenzialità di 10 m^3/h;

- le acque chiarificate, in uscita dal chiriflocculatore, vengono inviate per caduta ad un bacino di raccolta in terra, avente un volume utile pari a circa 150 m^3;
- i fanghi, estratti dal fondo del decantatore, confluisce, per caduta, in vasca di raccolta e successivamente pompato all'impianto di filtropressa automatico. I fanghi solidi sono inviati direttamente al recupero ambientale in cava, mentre le acque di filtrazione sono inviate anch'esse al bacino di raccolta sopra citato;
- dal bacino di raccolta l'acqua chiarificata, mediante 2 pompe da 50 m^3/h cadauna e una da 30 m^3/h, viene riciclata all'impianto di produzione a umido;
- le acque di processo dell'impianto di produzione ad umido e le acque piovane che ricadono sullo stesso impianto, vengono convogliate, mediante opportune pendenze, ad un pozzo di raccolta e da questo all'impianto di chiariflocculazione. L'invio della acque viene effettuato mediante una pompa da 150 m^3/h collocata nel pozzo in parola e una da pompa da 150 m^3/h posizionata sotto la sfangatrice;
- l'impianto di chiariflocculazione sarà dotato di uno scarico di troppo pieno, che sarà attivato in caso di acque in eccedenza a causa di interventi di manutenzione e/o situazioni di piogge persistenti e intense. Tale scarico sarà convogliato in un canale laterale affluente del Rio Carmo, che scorre a valle dell'insediamento. Lo scarico avrà una portata massima pari a 10 m^3/h.

Gestione acque meteoriche di dilavamento

Vengono prese in considerazione le acque meteoriche di dilavamento che interessano le aree del piazzale inferiore dove sono presenti i cumuli di materiali finiti, l'impianto di frantumazione a secco, le piste e le zone di manovra mezzi.

La superficie delle aree in parola ammonta a circa 4000 m^2.

Le acque piovane di dilavamento, vengono convogliate naturalmente in una canaletta grigliata trasversale alla sede stradale e da questa in un pozzo di raccolta dove, mediante due pompa da 20 m^3/h cadauna, vengono pompate direttamente al serbatoi di accumulo delle acque di pozzo e di processo da 80 m^3.

Dal serbatoio di accumulo le acque in parola seguiranno il processo del ciclo delle acque sopra descritto.

In caso di eventi meteorici particolarmente intensi a carattere alluvionale e/o persistenti nel tempo, in considerazione anche delle elevate superfici interessate (4000 m^2), le acque piovane di dilavamento eccedenti il fabbisogno del processo produttivo e la capacità di accumulo dell'insediamento, verranno rilasciate direttamente in corpo idrico superficiale mediante sistema a stramazzo del pozzo di raccolta; stramazzo collegato con la roggia che immette nel Rio Gavotino.

Al fine di aumentare la capacità di accumulo delle acque piovane di dilavamento la ditta Cava Acquafredda S.r.l. ha previsto che le acque di dilavamento raccolte nel serbatoio da 80 m^3, oltre che direttamente al ciclo produttivo, possano essere pompate anche al bacino di raccolta da 150 m^3.

Acque lavaggio ruote

L'impianto lava-ruote, posizionato subito prima del bilico di pesatura dei mezzi, è costituito da una vasca piena di acqua dove i mezzi in uscita, transitando a ridotta velocità, effettuano il lavaggio delle ruote. All'occorrenza il lavaggio viene perfezionato mediante manichetta a spruzzo.

Le acque reflue derivanti dall'impianto di lavaggio ruote, vengono pompate anch'esse al serbatoio di accumulo delle acque impiegate nel ciclo produttivo da 80 m^3.

Acque fronte di cava

Le acque piovane di dilavamento del fronte di cava vengono convogliate nella rete di raccolta e smaltimento delle stesse per essere ricondotte nel reticolo naturale, così come indicato nel Decreto n. 182 del 10.02.2015 avente per oggetto "Autorizzazione variante programma coltivazione cava di diabase denominata

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

Acquafredda in Comune di Castiglione Chiavarese, a favore della ditta Cava Acquafredda S.r.l." rilasciata dalla Regione Liguria Dipartimento Sviluppo Economico Attività Estrattive.
Anche le acque del fronte di cava, prima di essere rilasciate nel reticolo naturale, sono comunque fatte confluire in due bacini di contenimento in terra, posti in serie ed aventi rispettivamente una capacità pari a circa 110 m^3 e 70 m^3, al fine di trattenere, per quanto possibile, una parte dei solidi sospesi presenti e limitare la torbidità delle acque.

Ritenuto di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente con l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale e le relative prescrizioni, mantenendo invariati gli altri titoli abilitativi in essa ricompresi, che non subiscono modificazioni a seguito dell'istanza presentata, nonché la durata della medesima;

Preso atto che

in data 23.03.2020, con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 13955 del 23.03.2020, sono pervenute autocertificazioni ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia che attestano l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo Codice;

il presente titolo viene pertanto rilasciato ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del citato codice antimafia.

Considerato che

la ditta Cava Acquafredda S.r.l. ha provveduto al pagamento in data 29.01.2020 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001626	€ 180,00	385/2020

Dato atto che

l''istruttoria del presente atto è stata svolta dal sottoscritto, responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria tecnica sopra richiamata;

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

le verifiche effettuate, ai sensi e ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti beneficiari, rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di aggiornare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con Atto n. 2045 del 28.09.2017, alla ditta Cava Acquafredda S.r.l. relativamente all'insediamento produttivo sito in Comune di Castiglione Chiavarese – Frazione Masso, inserendo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

2) di autorizzare la ditta Cava Acquafredda S.r.l. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Frazione Masso nel Comune di Castiglione Chiavarese, ed avente recapito in canale laterale affluente del Rio Carmo nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.637.763 e Latitudine Nord 4.983.021 ai sensi della Parte

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta Cava Acquafredda S.r.l. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

a) la ditta dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello scarico tempestivamente, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. r) ;

b) prima della data di attivazione dello scarico dovrà essere predisposto un pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

c) l'impianto di depurazione delle acque di processo e di dilavamento dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature e strumentazione, dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;

d) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

e) le acque di dilavamento del piazzale inferiore, convogliate nel pozzo di raccolta, dovranno essere riciclate e riutilizzate nel ciclo produttivo dell'impianto; eventuali disservizi relativi alle 2 pompe di rilancio, collocate nella vasca di raccolta in parola e utilizzate per il riciclo delle acque all'impianto di lavaggio e frantumazione primario, dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

f) il pozzo di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale inferiore, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi eventualmente depositati sul fondo, al fine di garantire sempre una buona capacità di accumulo;

g) gli argini del bacino di raccolta in terra, dovranno essere mantenuti integri ed ad un'altezza tale da evitare eventuali tracimazioni delle acque provenienti dall'impianto di depurazione acque;

h) il bacino di raccolta in terra dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di rimozione dei fanghi eventualmente depositati sul fondo al fine di garantire sempre una buona capacità di accumulo;

i) eventuali disservizi relativi alle 3 pompe di rilancio, collocate nel bacino in terra, di raccolta delle acque trattate in uscita dal chiariflocculatore e utilizzate per il riciclo delle acque all'impianto di lavaggio e frantumazione primario, dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

j) eventuali disservizi relativi alle pompe di rilancio, collocate nel pozzo di raccolta delle acque di processo dell'impianto di lavaggio e frantumazione primario e delle acque piovane che interessano l'area dello stesso impianto, impiegate per il rilancio delle stesse acque all'impianto di chiariflocculazione, dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

k) il pozzo di raccolta delle acque di processo dell'impianto di lavaggio e frantumazione primario di cui al precedente Punto 3 lett. j), dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi eventualmente depositati sul fondo, al fine di garantire sempre una buona capacità di accumulo;

l) il serbatoio di accumulo da 80 m^3, posizionato sul piazzale inferiore, dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di rimozione dei fanghi eventualmente sedimentati sul fondo, al fine di garantire sempre una buona capacità di accumulo;

m) le pendenze di scorrimento dell'area del piazzale superiore dove insiste l'impianto di frantumazione primario, nonché dell'area del piazzale inferiore dove insistono l'impianto di frantumazione secondario, i cumuli dei materiali prodotti, le piste di manovra e transito mezzi e l'impianto lava-ruote dei mezzi, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

n) le acque reflue derivanti dall'impianto di lavaggio ruote dei mezzi, dovranno essere totalmente impiegate nel ciclo produttivo dell'insediamento;

o) dovrà essere installato un contatore volumetrico allo scarico S1, che dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;

p) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

q) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: colore, temperatura, pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;

r) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al punto precedente è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a);

s) contestualmente all'invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicato il valore segnato dal contalitri asservito allo scarico al momento del campionamento;

t) Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

4) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta Cava Acquafredda S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001626	+	180,00					385	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020

TOTALE SPESE:	-		

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sono fatte salve le raccomandazioni e le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con atto n. 2045 del 28.09.2017.

E' fatta altresì la scadenza della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, fissata in di quindici (15) anni, a partire dalla data di adozione dell'Atto Dirigenziale n. 2045 del 28.09.2017.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Casarza Ligure, per la successiva trasmissione:

- alla ditta Cava Acquafredda S.r.l.
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.
- Alla Regione Liguria

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di comunicazione antimafia da parte della competente Prefettura.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BRUZZONE MAURO il 14/04/2020 12:38:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DIRIGENZIALE: 2020 / 722 del 14/04/2020
Prot.: 2020 / 16061 del 14/04/2020